

ESEMPIO DI STATUTO PER UN CORO DI PUERI CANTORES

Art. 1 - Costituzione

Viene costituito il coro Pueri Cantores “.....” con sede(indirizzo completo).

Art. 2 - Chi partecipa

A questo coro partecipano bambini e ragazzi che dimostrano attitudine al canto, provenienti dalla Parrocchia di e da altre vicine.

Art. 3 - Scopi

Lo scopo fondamentale del Coro è di collaborare al servizio liturgico nelle celebrazioni della Parrocchia di ed eventualmente di quelle di provenienza dei Pueri.

E' iscritto alla Federazione Italiana Pueri Cantores e ne segue le direttive e finalità.

Può partecipare a qualsiasi manifestazione di carattere artistico, culturale, promuovendo a sua volta attività che abbiano come scopo finale:

- a) realizzare l'educazione del coro - alla socializzazione;
- all'amore per l'arte musicale;
- ad un responsabile servizio alla comunità
- b) sviluppare ed approfondire i rapporti con coetanei di altre località della Regione, dell'Italia e dell'estero.
- c) partecipare ed organizzare anche in collaborazione con enti pubblici o privati e altre associazioni, manifestazioni musicali, corali e culturali in genere.

Art. 4 - Soci di diritto

Sono soci di diritto: a) i genitori dei coristi
b) i coristi che abbiano superato il 18° anno di età
c) soci sostenitori.

Art. 5 - Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci di diritto
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio Sindacale
- e) Il Direttore Artistico
- f) Il Consulente Ecclesiastico

Art. 6 - L'Assemblea

L'assemblea si riunirà ordinariamente all'inizio di ogni anno sociale per:

- a) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Segretario-Consigliere.
- b) nominare ogni due anni i membri del Consiglio Direttivo.
- c) decidere sulle modifiche dello Statuto.

E' sufficiente per tutte le delibere, la maggioranza semplice dei partecipanti. (Comprese quelle per le modifiche dello Statuto stesso).

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto

- dal Presidente eletto ogni due anni
- dal Segretario Tesoriere eletto ogni due anni
- da un numero di Consiglieri variabile da cinque a nove eletti ogni due anni (tutti con poteri consultivi e deliberativi)

- da due rappresentanti dei Coristi (eletti ogni anno)
- dal Collegio Sindacale (eletto ogni due anni)
- dal Direttore Artistico (non eletto ma incaricato per un tempo da stabilirsi)
- dal Consulente Ecclesiastico (Il Parroco o un Padre Spirituale . . .) (solo con poteri consultivi e non deliberativi).

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

- | | |
|------------------------|--|
| Il Consiglio Direttivo | <ul style="list-style-type: none"> a) nomina nel suo seno il Presidente b) nomina il Segretario-Tesoriere c) attua gli indirizzi espressi dall'Assemblea d) promuove le attività ed è responsabile dell'andamento sociale e finanziario del coro e) redige un regolamento per disciplinare l'attività del coro f) nomina il collegio sindacale |
|------------------------|--|

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e quando ne facciano richiesta non meno di due componenti del Consiglio stesso.

Il C.D. nomina la surroga dei membri dimissionari in qualsiasi periodo dell'anno.

Il C.D. delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Il C.D. è presieduto dal Presidente ed in sua assenza le sue funzioni verranno svolte dal Segretario-Tesoriere o dal Consigliere più anziano.

Le sedute del C.D. non sono valide se non è presente almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Tutti i servizi resi al Coro dai membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente il Coro, ne coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Soci.

Viene eletto ogni due anni dall'Assemblea dei Soci

Ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, ed è autorizzato a riscuotere e versare qualsiasi somma a nome e per conto dell'Associazione.

Art. 9 - Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere dirige le attività concernenti la contabilità del coro e prepara la relazione finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale.

Art. 10 - Il Direttore Artistico

Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica a tempo indeterminato.

Assicura competenza e piena collaborazione con i Parroci **per quanto riguarda il rispetto della Liturgia e delle norme conciliari.**

Ha la facoltà di scegliere eventuali Collaboratori musicali.

Ha pieno potere nella scelta dell'attività musicale.

Segue lo spirito e le finalità del Coro.

Qualora esso rinunci all'incarico o non rispetti le finalità del coro stesso, il C.D. provvederà a nominare un altro Direttore Artistico.

Art. 11 - Il Collegio Sindacale o dei Sindaci Revisori è composto da tre sindaci, eletti contemporaneamente al Consiglio Direttivo.

Compiti del Collegio sono:

- Controllare l'amministrazione dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del rendiconto finanziario.

- Provvedere alla revisione del rendiconto finanziario proponendone o meno, l'approvazione all'Assemblea con apposita relazione scritta. A tale scopo i Sindaci Revisori possono prendere visione in ogni momento di qualsiasi atto amministrativo.

Partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo con poteri consultivi e deliberativi.

Art. 12 - Il Consulente Ecclesiastico è un sacerdote che ricopre la funzione di assistente spirituale dell'Associazione, è membro di diritto del Consiglio direttivo con poteri consultivi e non deliberativi.

Art. 13 - Risorse

Il Coro Pueri Cantores "....." non ha finalità di lucro.

Le sue risorse finanziarie sono costituite:

a) dalle quote versate annualmente dai soci iscritti e dalle libere offerte di benefattori.

b) da eventuali sovvenzioni di Enti Pubblici,

c) da iniziative del coro stesso atte a finanziare le proprie attività.

Art. 14 - Patrimonio del coro

Il patrimonio del coro è proprietà dello stesso.

Ogni bene del coro appartiene al sodalizio e non individualmente al componente.

I depositari dei beni sono responsabili della loro perfetta conservazione.

Tali beni devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività del sodalizio, salvo diversa decisione del Consiglio.

In caso di scioglimento del coro tutti i beni mobili, artistici, e quanto costituisce il suo patrimonio sociale, andranno alla Parrocchia o in beneficenza.

Art. 15 - Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei soci.